

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **303/1984** (ECLI:IT:COST:1984:303)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **14/03/1984**; Decisione del **20/12/1984**

Deposito del **28/12/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14819 14820**

Atti decisi:

N. 303

ORDINANZA 20 DICEMBRE 1984

Deposito in cancelleria: 28 dicembre 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 13 bis del 16 gennaio 1985.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI
CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1982 dal Pretore di Porretta Terme nel procedimento penale a carico di Afflitto Angelo ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Pretore di Voltri nei procedimenti penali riuniti a carico di Calascibetta Pietro, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che i Pretori di Porretta Terme e di Voltri con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del codice della strada, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede per il reato di guida senza patente (perché non conseguita) la pena accessoria della confisca del veicolo, mentre non prevede la stessa pena accessoria nel caso di guida senza patente (per mancanza dei necessari requisiti).

Considerato che più volte la Corte costituzionale ha affermato il principio per cui un'irragionevole omissione del legislatore non può condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di altra norma di per sé ragionevole (cfr. in particolare la sentenza n. 168/82);

che, inoltre, il discrezionale apprezzamento del legislatore in ordine alla gravità delle condotte incriminate si è espresso in questo caso nel diverso trattamento sanzionatorio previsto per le due ipotesi contravvenzionali, essendo il reato di guida senza patente, perché non conseguita, punito più gravemente del reato di guida senza patente per mancanza dei necessari requisiti;

che rispetto a tale diversificato trattamento sanzionatorio appare coerente il regime della confisca;

che pertanto la questione proposta va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis del codice della strada, sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.